

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo - Presidente -

Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso omissis/2010 proposto da:

CONTRIBUENTE

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

- controricorrente -

avverso la sentenza n. omissis/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 15/06/2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito d'indagini di polizia tributaria il fisco appurava che il contribuente, aveva svolto da 1989 al 1994, le attività fiscalmente non dichiarate di fisioterapista e mediatore immobiliare, il tutto senza istituire partita IVA e scritture obbligatorie.

Pertanto, non avendo il contribuente saputo giustificare la proprie movimentazioni bancarie, erano notificati plurimi atti impositivi (IVA) impugnati con successo dall'interessato giusta decisione riformata in appello dalla C.t.r. del Lazio. Questa, con sentenza del 15 giugno 2009, osserva che la sentenza penale di proscioglimento dai reati fiscali ascritti al contribuente non possono avere "efficacia determinante e vincolante nel processo tributario, essendo l'ottica del giudice penale e del giudice tributario completamente diverse".

Aggiunge che gli atti impositivi sono ben motivati con rinvio al contenuto del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, che redatto il 21 febbraio 1996, era stato consegnato all'interessato e da lui controfirmato per notifica. Rileva che, verificato come in effetti il contribuente non aveva mai

dichiarato la sue attività di fisioterapista e mediatore immobiliare, il fisco aveva "...ripreso a tassazione i versamenti non giustificati (peraltro solo questi)". Afferma, infine, che "le cartelle esattoriali... emesse a seguito di accertamenti legittimi conservano, a loro volta, piena validità".

Per la cassazione di tale decisione il contribuente ricorre con unico motivo denunciando vizi motivazionali "non avendo... la commissione regionale, nell'accogliere l'appello dell'ufficio, speso neppure una parola in merito alle ragioni che l'avrebbero indotta a disattendere le specifiche giustificazioni fornite dal contribuente in relazione ai singoli movimenti contestati" (momento di sintesi a pag. 12);

all'uopo il contribuente richiama l'allegato n. 1 al ricorso per cassazione, i cui contenuti salienti trascrive nel ricorso stesso. Il fisco resiste con controricorso. La parte privata replica con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto assertivo della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione d'iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto dimostrativo della dichiarazione stessa (Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006, Rv. 590221).

In effetti la sentenza d'appello, così come denuncia il ricorrente, appare piuttosto lacunosa perché si sofferma solo sulla "non rilevanza" del proscioglimento penale del contribuente mentre le difese di merito, con puntuale trascrizione nell'odierno ricorso in riferimento a documenti prodotti, mirano tra l'altro a limitare significativamente l'ammontare degli assegni rimasti privi di giustificazione. Dall'esame degli autosufficienti rilievi del ricorrente emerge che, a fronte di un imponibile di oltre 436 milioni di vecchie lire, l'importo non giustificato da A. A. sarebbe di poco più di 26 milioni di vecchie lire per l'intero periodo delle annualità verificate. Il che pare trovare riscontro, anche se puramente indiziario (Sez. 5, Sentenza n. 5720 del 12/03/2007, Rv. 596606), nella circostanza storica che il G.i.p., nella sentenza penale di proscioglimento, afferma che il contribuente "...ha ricostruito l'origine di quasi tutti i versamenti effettuati nel corso degli anni dal 1989 in poi, fornendo anche, nei casi più rilevanti, la prova documentale circa la provenienza dei versamenti in questione".

Il giudice d'appello, una volta negato che la sentenza penale di proscioglimento non spiega automatica efficacia dinanzi al giudice tributario (conf. ult. cit.), avrebbe dovuto procedere all'analitica ricostruzione delle movimentazioni bancarie con la comparazione in dettaglio delle singole registrazioni di conto corrente contestate dal fisco e della documentazione giustificativa addotta a discarico dal contribuente (v. memorie di primo e secondo grado, all. 3-4; doc. illustrati con memoria ai Gip, all. 1; sent. Gip, all. 2) e giungere, se del caso, alla riduzione dell'imponibile evaso per la corretta contabilizzazione dell'imposizione sul valore aggiunto e degli accessori consequenziali. Tutto ciò la C.t.r. ha omesso di fare essendosi limitata ad affermare che "l'ufficio ha ripreso a tassazione i versamenti non giustificati (peraltro solo questi)", così eludendo la fase dimostrativa del proprio ragionamento probatorio. Pertanto la sentenza d'appello deve essere cassata con rinvio alla C.t.r. del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo e motivato esame e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d'appello e rinvia, anche per le spese, alla C.t.r. del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS